

## AGEVOLAZIONI

### ***La garanzia di Sace S.p.A. per finanziamenti fino al 31 dicembre 2020***

di **Giuseppe Rodighiero**

**DIGITAL**

Seminario di specializzazione

**NOVITÀ DEI CREDITI D'IMPOSTA SUGLI IMMOBILI DOPO LA CONVERSIONE DEL D.L. RILANCIO**

Scopri di più >

**Sace S.p.A.** è una società specializzata nell'assicurazione del credito ed in generale nella copertura dei rischi derivanti dall'operatività nei mercati esteri.

Ora, con l'[articolo 1 D.L. 23/2020](#) (Decreto "Liquidità"), recentemente **convertito in legge (L. 40/2020)**, oltre ad assicurare i **crediti all'esportazione**, la medesima si occuperà anche di **rilasciare garanzie (con controgaranzia dello Stato) fino al 31 dicembre 2020** in favore di **intermediari finanziari** per finanziamenti da loro concessi ad **imprese, lavoratori autonomi ed a professionisti** (comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti), di **durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a 36 mesi.**

Trattasi di un **nuovo impiego della società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.**, finalizzato a sostenere imprese ed autonomi nel fronteggiare le difficoltà correlate all'emergenza sanitaria da Covid-19.

In particolare, **possono richiedere la garanzia in parola quelle attività produttive con sede in Italia e che non controllano né sono controllate da società residenti in Paesi o territori non cooperativi ai fini fiscali**, le quali, al **31 dicembre 2019**, non ricadono nella categoria delle **imprese in difficoltà** ai sensi dell'[articolo 2, paragrafo 18, Regolamento \(UE\) 651/2014](#) (cfr. il manuale operativo "**Garanzia dello Stato su finanziamenti concessi dalle banche**", 10 luglio 2020).

Quindi, **non possono beneficiare della garanzia ex articolo 1 Decreto "Liquidità"** le S.p.A., le S.a.p.A. e le S.r.l. **(diverse dalle P.M.I. costituite da meno di tre anni) qualora le perdite di esercizio abbiano ridotto il capitale sociale per più della metà**, come pure nel caso di società in cui almeno alcuni soci **abbiano la responsabilità illimitata (diverse dalle P.M.I. costituite da meno di tre anni)** che abbiano perso più della metà dei fondi propri (il solo capitale conferito

dai soci) sempre a causa delle perdite. Lo stesso Regolamento stabilisce che **sono da considerarsi in difficoltà finanziaria quelle imprese rispetto alle quali è stata aperta una procedura concorsuale** oppure rispetto alle quali vi siano i presupposti affinché i **creditori ne possano chiedere l'apertura**.

Altresì, in difficoltà sono quelle imprese che abbiano ricevuto un aiuto per il salvataggio e che non abbiano ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, oppure quando siano ancora soggette ad un piano di ristrutturazione dopo avere ricevuto un aiuto per la ristrutturazione stessa.

Infine, vengono escluse dalla garanzia di **Sace S.p.A.** disciplinata dal **Decreto "Liquidità"** anche **le imprese, diverse dalle P.M.I.** così come definite dall'articolo 2 dell'allegato alla **Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE**, che negli ultimi due anni hanno registrato un **rapporto tra debito e patrimonio netto e l'indice EBITDA/interessi inferiori, rispettivamente, a 7,5 ed a 1.**

In aggiunta a ciò, il **D.L. 23/2020 non ammette la garanzia SACE S.p.A. associata ad un finanziamento bancario concesso a controparti che al 29 febbraio 2020** siano state classificate da qualsiasi banca come credito deteriorato, quindi come **"Esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate,"** qualora esista uno scaduto e/o sconfinato che persiste da più di 90 giorni, come **"Inadempienze probabili"**, *status* riconducibile a quei debitori rispetto ai quali l'ente affidante reputa improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l'escussione delle garanzie, essi possano **adempiere integralmente alle proprie obbligazioni**, oppure a "sofferenza", quando il **credito della banca passa a contenzioso.**

Ultimo tra i requisiti soggettivi per il rilascio della garanzia in commento è che il **rapporto tra debito e patrimonio netto** registrato negli ultimi due anni dall'impresa **non sia superiore a 7,5.**

**Questi soggetti beneficiari**, all'atto della richiesta di finanziamento assistito dalla garanzia Sace da presentare al soggetto finanziatore, **devono altresì dichiarare il proprio impegno a "gestire i livelli occupazionali" attraverso un dialogo con le rappresentanze sindacali** (che non necessariamente deve tradursi nella sottoscrizione di accordi sindacali) volto a **condividere le finalità e gli impieghi previsti per il prestito**, al fine di dimostrare che l'utilizzo delle somme ottenute è orientato al mantenimento dei livelli occupazionali.

Nella medesima richiesta, inoltre, l'impresa beneficiaria deve **impegnarsi a non distribuire i dividendi o riacquistare azioni nel corso del 2020**, così come ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo.

La **richiesta di ammissione alla garanzia deve riguardare finanziamenti destinati a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante**, impiegati in stabilimenti produttivi ed attività imprenditoriali localizzati in Italia e, **in misura non superiore al 20% dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti**, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale, ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre

2020.

Detta richiesta di finanziamento, unitamente ad un'autocertificazione antimafia, viene quindi trasmessa a Sace S.p.A. dall'ente finanziatore, **dopo che il medesimo ha concluso l'iter istruttorio con delibera di accoglimento della richiesta in questione**, accedendo al "Portale Garanzia Italia".

Quindi, verificata la **completezza documentale** e l'esito della delibera di concessione del finanziamento, Sace S.p.A. potrà **concedere la propria garanzia in favore degli enti affidanti**, comunicando loro un **"Codice Unico Identificativo" ("C.U.I.")**, con riferimento al quale **detti enti affidanti comunicheranno a loro volta a Sace l'avvenuta erogazione dei finanziamenti richiesti da imprese**, lavoratori autonomi e professionisti, al fine di perfezionare la garanzia stessa.

Quest'ultima è concessa in misura percentuale **sull'accordato in base alle dimensioni aziendali (riferiti alle vendite effettuate in Italia e personale i cui costi sono stati sostenuti sempre in Italia)**. In particolare:

- 1) **90% per mutuatari con non più di 5.000 dipendenti e fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;**
- 2) **80% se l'impresa ha oltre 5.000 dipendenti e fatturato superiore a 1,5 miliardi di euro;**
- 3) **70% per le imprese con fatturato oltre i 5 miliardi di euro.**

Dette percentuali, da considerarsi su **base consolidata qualora l'impresa dovesse appartenere ad un gruppo**, devono applicarsi sull'ammontare del finanziamento ma **nei limiti del 25% del fatturato 2019** oppure, se maggiore, **del doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al medesimo anno**.

Per le imprese attive dal 31 dicembre 2018, i costi del personale sono quelli previsti per i **primi due anni di attività**.

Per la **garanzia**, che copre il **rimborso della linea capitale**, degli interessi e di altri oneri applicati dalla banca finanziatrice, a Sace S.p.A. spettano delle commissioni annuali dovute nelle seguenti misure:

- a) per i finanziamenti di P.M.I. 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- b) per i finanziamenti ad **imprese diverse dalle prime**, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Infine, si evidenzia che di questo strumento, **previsto dal decreto liquidità per agevolare l'accesso al credito alle attività economiche e d'impresa danneggiate dall'emergenza Covid-19**,

possono beneficiare anche le **P.M.I.** (come definite dall'articolo 2 dell'allegato I alla **Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE**) che hanno **accesso al Fondo di garanzia per le P.M.I.**, cui all'[articolo 2, comma 100, lettera a\), L. 662/1996](#), oppure che hanno accesso alle garanzie concesse dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'[articolo 17, comma 2, D.Lgs. 102/2004](#), che abbiano **utilizzato l'intera capacità del fondo**.

A tal proposito, risulta opportuno segnalare che, **con la Comunicazione della Commissione "Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19"**, del **29 giugno 2020** è stato previsto che *"gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese (ai sensi dell'allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano **già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione**"* (cfr. punto 22, c-bis della citata comunicazione). Trattasi di quelle imprese che, **ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 occupano meno di 50 addetti ed hanno un fatturato annuo, oppure un totale dell'attivo non superiore ad euro 10.000.000**, alle quali, proprio per questa modifica al quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato il 19 marzo 2020, **viene estesa la possibilità di richiedere la garanzia SACE in commento**, anche qualora si fossero già trovate in difficoltà finanziaria al 31 dicembre 2019, purché appunto abbiano già utilizzato il Fondo Centrale di Garanzia fino a completa capienza.